

REGOLAMENTO (CEE) N. 3948/88 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1988

che fissa, per il 1989, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 164 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque dell'Oceano Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie soggette al regime del totale ammissibile di catture (TAC) e delle quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite, e per le specie non soggette al regime del TAC e delle quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni;

considerando che le attività di pesca specializzata si esercitano entro gli stessi limiti quantitativi di quelli fissati per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque degli Stati membri, eccezione fatta per il Portogallo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1988.

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui sopra;

considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 164, paragrafo 4 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, di cui all'articolo 164 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità di accesso, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.